55757-17

Sent. n. 1024

UDIENZA PUBBLICA
DEL
27/06/2017

R.G.N. 16957/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. PIERO SAVANI	Presidente
Dott. VITO DI NICOLA	Consigliere
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI	Consigliere
Dott.ssa ANTONELLA DI STASI	Consigliere rel.
Dott.ssa ANTONELLA CIRIELLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted], nato a Varazze il 28/10/1955

avverso la sentenza del 29/11/2016 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29.11.2016, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del 21.1.2016 del Tribunale di Savona, con la quale [redacted] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lett. a) l 633/1941- perché quale titolare dell'emittente radiofonica "web radio" denominata [redacted], trasmetteva, diffondeva e condivideva abusivamente per via telematica brani musicali in formato MP3 senza preventiva regolamentazione dei rapporti con la Società Consortile Fonografici, titolare dei diritti connessi al diritto d'autore e senza corresponsione di compenso per l'utilizzazione e la diffusione dei brani musicali tutelati- e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [redacted], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 171 ter comma 2 lett. a) l 633/1941.

Argomenta che perché sia integrata l'ipotesi di reato contestata occorre che i supporti o gli esemplari abusivi effettivamente trasmessi o diffusi in pubblico siano di numero superiore a 50, mentre, nella specie, secondo le risultanze istruttorie, sarebbe stata accertata l'effettiva diffusione di soli 11 brani musicali.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della finalità di lucro.

Argomenta che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistere la finalità di lucro basandosi solo sulla presenza di alcuni banner sul sito della radio e sul contenuto di una frase estrapolata dal sito internet della radio; le risultanze istruttorie (testi [redacted]) darebbero, invece, conto della circostanza che i banner erano stati pubblicati sul sito internet della radio a titolo gratuito.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

La persona offesa SCF srl ha depositato in data 5.6.2017 memoria difensiva ai sensi dell'art. 90 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, peraltro anche genericamente formulato, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto, dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese l'infondatezza della censura, in quanto i Giudici di merito hanno ritenuto accertato l'effettiva trasmissione di 13.668 brani in formato MP3 da parte della emittente radiofonica della quale era titolare l'imputato senza la corresponsione alla Società Consortile Fonografici, titolare dei diritti connessi al diritto d'autore, di alcun compenso per l'utilizzazione e la diffusione dei brani musicali tutelati, risulta, quindi, integrato il reato contestato.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

La Corte di Cassazione deve, infatti, circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo

interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/06/2017

Il Consigliere estensore
Antonella Di Stasi

Il Presidente
Piero Savani

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 14 DIC 2017
IL CANCELLIERE
Luana Mariani